



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

A
ALLEVATORI DI CAVALLI
DELLE RAZZE ORIENTALE,
ANGLO-ARABO E SELLA ITALIANO
AIA
CAVALLI DI ITALIA
ANACSI
ANACAAD
ANICO

mediante pubblicazione sul sito web MASAF

Oggetto: adempimenti da parte degli allevatori e dei proprietari per i cavalli delle razze Orientale, Anglo-Arabo e Sella italiano

La Direzione generale per l'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito, per brevità, MASAF) procede, tra gli altri, all'iscrizione dei puledri ai Libri genealogici per i cavalli delle razze Orientale, Anglo-Arabo e Sella italiano e al rilascio del documento di identificazione (passaporto) quale Ente selezionatore autorizzato alla tenuta del Libro genealogico, ai sensi dell'art. 4 lettera b) della vigente normativa di cui al Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute, emanato, di concerto con il MiPAAF "Gestione e funzionamento dell'anagrafe", con cui la competenza sull'anagrafe degli equidi è passata a detto Ministero.

La presente circolare è valida a partire dalla data di pubblicazione e per gli anni successivi. Potrà essere oggetto di revisione per modifica della normativa generale di riferimento o laddove si renda necessario.

PARAGRAFO I - ADEMPIMENTI PULEDRI NATI DALL'ANNO 2025 (Libro I Orientale - Libro II Anglo Arabo – Libro III Sella Italiano)

Adempimenti in capo all'allevatore per l'inserimento on line della denuncia di nascita



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Come già noto, **le denunce di nascita devono essere comunicate mediante inserimento da parte degli stessi allevatori esclusivamente utilizzando la procedura on line disponibile sul Portale SIAN “Operatori ippici”.**

Si rammenta che sul sito istituzionale del MASAF sono pubblicate le istruzioni per accreditarsi al SIAN “Operatori ippici” (nel caso in cui non si sia ancora accreditati) e per l’inserimento delle denunce di nascita on line.

Al Portale si accede con lo SPID o con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il versamento dell’importo dovuto avviene on line mediante PAGOPA.

In caso di persone giuridiche la procedura può essere avviata solo dal legale rappresentante che deve accedere al sistema tramite SPID utilizzando le proprie credenziali. Non sono consentite deleghe a terzi.

L'allevatore deve attenersi alle istruzioni inerenti alle modalità operative per l’inserimento delle denunce di nascita.

Si precisa che dette istruzioni sono consultabili direttamente anche sulla stessa procedura di gestione on line.

In caso di mal funzionamento del sistema è necessario contattare il servizio di assistenza tecnica, istituito dal MASAF, a cui gli utenti possono rivolgersi tramite:

- casella mail assistenzaippica@13-sian.it. A tale proposito, tenuto conto degli errori di trascrizione effettuate dagli allevatori che lamentano di non riuscire a interloquire con l’assistenza informatica, **si precisa che la lettera che precede il numero 3 è una “elle” minuscola;**
- il seguente numero telefonico dedicato: 06.45444573 oppure lo 06.46652085, digitando poi il tasto “3”;

oppure chiedere supporto alle **Associazioni Interregionali e Regionali Allevatori, dalle Federazioni Provinciali Allevatori delle province di Bolzano e Trento, in forza della convenzione stipulata tra il Ministero e l’Associazione Italiana Allevatori.**

L'allevatore nell’inserimento on line della denuncia di nascita deve:

- a) **prestare particolare attenzione ai termini di seguito indicati, poiché la data di presentazione della denuncia COINCIDE CON LA DATA DEL PAGAMENTO CON PAGOPA, con conseguente possibile applicazione di eventuali sanzioni in caso di ritardo nell’inserimento on line rispetto alla data di nascita del puledro.**



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare e fermo restando che il versamento degli importi deve essere effettuato sulla procedura on line tramite PAGOPA, i termini di adempimento sono i seguenti:

- **denuncia inserita ENTRO 30 GIORNI** dalla nascita del puledro l'allevatore deve versare l'importo di € 96,00, per ogni puledro di cui si denuncia (mediante inserimento on line) la nascita e di cui si chiede l'identificazione;
- **denuncia di nascita DOPO 30 GIORNI MA NON OLTRE 60 GIORNI DALLA NASCITA** l'allevatore deve versare l'importo onnicomprensivo di € 191,00 (€ 96,00 più sanzione di € 95,00), per ogni puledro di cui si denuncia (mediante inserimento on line) la nascita e di cui si chiede l'identificazione.

Si avvisa che se la denuncia viene inserita dopo 30 giorni ma entro 60 giorni, il puledro sarà d'ufficio automaticamente destinato come NON DPA dalla stessa procedura;

- **denuncia di nascita OLTRE 60 GIORNI DALLA NASCITA non può più essere inserita on line né essere accettata dal MASAF in altra forma.**

L'allevatore dovrà rivolgersi ad uno degli Organismi di rilascio, tra cui l'AIA (ARA competenti per territorio), di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF;

- **per i puledri che nascono dopo il 30 settembre la denuncia deve essere inserita on line entro 7 giorni dall'evento;**
- **la denuncia di nascita, superato il termine di 7 giorni non può più essere inserita on line né essere accettata dal MASAF in altra forma.**

L'allevatore dovrà rivolgersi ad uno degli Organismi di rilascio, tra cui l'AIA (ARA competenti per territorio), di cui all'art. 4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute di concerto con il MiPAAF.

L'allevatore deve inoltre:

- b) essere iscritto all'Albo allevatori di cui all'art. 8 del Disciplinare del Libro genealogico.

Gli allevatori che denunciano per la prima volta la nascita di un puledro devono, pertanto, procedere all'iscrizione mediante la procedura on line su "Operatori Ippici" dal menù "Cavalli-allevatori";

- c) **accertarsi che stallone e fattrice siano già iscritti come riproduttori nell'anno dell'accoppiamento;**



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

- d) **se l'allevatore è un soggetto estero dovrà essere titolare di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e di un domicilio fiscale in Italia;**
- e) conservare l'originale del CIF e, laddove previsto del CIE, che già dal 2023 non devono più essere inviati in originale dall'allevatore, ma inseriti sulla procedura on line contestualmente alla denuncia di nascita;
- f) **tenuto conto della gestione dei dati in BDN, è necessario indicare sulla maschera di gestione on line della denuncia di nascita l'ubicazione della fattrice e del puledro alla nascita nonché l'ubicazione dove deve essere effettuata la visita identificativa del puledro sotto la madre.**

L'ubicazione del puledro alla nascita deve coincidere a quella della fattrice presente in BDN al momento della nascita, si sottolinea che detta coincidenza è necessaria poiché consente l'allineamento e il trasferimento dei dati alla BDN e la successiva emissione del passaporto;

- g) in caso di incrocio tra Sella Italiano o Sella straniero e Anglo-Arabo, il proprietario ha la facoltà di scegliere se iscrivere il puledro nel Libro genealogico dell'Anglo-Arabo oppure del Sella Italiano. Pertanto, ove si scegliesse l'iscrizione nel Libro genealogico dell'Anglo-Arabo, dovrà essere valorizzata la casella A.A. Il puledro dovrà avere una percentuale di sangue arabo non inferiore al 12,50% e almeno un'ascendente P.S.I., senza tali requisiti e ove l'accoppiamento consenta solo la razza Anglo-Arabo il puledro non potrà essere iscritto. Se non viene barrata detta casella, verrà attribuita automaticamente la razza Sella Italiano. Nel caso in cui la fattrice sia iscritta al registro supplementare e sia stata scelta la razza A.A. verrà attribuita automaticamente la razza S.I. poiché il registro supplementare non è attivo per il Libro genealogico dell'Anglo-Arabo.

Destinazione finale

“Dichiarazione di destinazione finale dell'equide”, ai sensi della normativa attualmente in vigore il cavallo, in assenza di dichiarazioni del proprietario, deve intendersi destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (“DPA”). Pertanto, è previsto un solo campo nel quale potrà essere dichiarato se il cavallo è da considerarsi non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (“non DPA”).

Al fine della valutazione della scelta da operare, considerato che la Federazione italiana sport equestri (FISE) ha disposto che tutti gli equidi partecipanti agli sport equestri devono risultare esclusi dalla produzione di alimenti per il consumo umano, si consiglia di richiedere la registrazione del soggetto come NON DPA fin dalla nascita al fine di evitare successivi aggravii di istruttoria.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

La destinazione dell'equide a NON DPA è irreversibile.

Si precisa che le denunce di nascita dei puledri di razza Purosangue Orientale (PSO) sono esentate dal pagamento di oneri di istruttoria essendo tale razza considerata in “via di estinzione”, a condizione che tali puledri non siano destinati al consumo umano. Per i puledri destinati al consumo umano, invece, gli allevatori sono tenuti al versamento di € 96,00.

Embryo-transfer

1) Embrione del proprietario della fattrice donatrice

Si precisa che nel caso di **embryo-transfer**, il **proprietario della fattrice donatrice** deve comunicare l'utilizzo dell'embrione entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettuazione dell'impianto, mediante compilazione dell'apposito **modello 15**.

La denuncia di nascita del puledro da embryo transfer deve essere inserita dal proprietario della fattrice donatrice on line. Il proprietario deve inserire sulla procedura on line oltre al CIF anche il **Certificato di impianto embrionale (CIE) in formato pdf**.

In caso di assenza del CIE il puledro non potrà essere identificato e, pertanto, non potrà essere iscritto al Libro genealogico.

2) Embrione acquistato da terzi

Con Decreto direttoriale n. 54519 del 14/7/2017 è stata, eccezionalmente, riconosciuta la qualifica di allevatore e proprietario del puledro in favore di colui che acquista l'embrione, poiché anche a livello europeo diversi Libri genealogici esteri consentono il riconoscimento della qualifica di allevatore a soggetti diversi dal proprietario della fattrice.

- a) Nel caso in cui l'embrione sia stato acquistato in Italia da terzi devono essere inviati entro il 31 dicembre dell'anno dell'impianto:
 - il **modello 15 S bis** sottoscritto da parte di cedente ed acquirente per comunicare l'avvenuta cessione;
 - il **modello 15 S** sottoscritto dall'acquirente dell'embrione per comunicare l'utilizzo dell'embrione.
- b) Se l'embrione viene acquistato all'estero da fattrici di proprietà estera ed ivi residenti, l'acquirente deve inviare entro il 31 dicembre dell'anno di effettuazione dell'impianto:
 - il **modello 15 S ter** per dichiarare, sotto la sua esclusiva responsabilità, di aver acquistato legittimamente l'embrione dal proprietario della fattrice, oppure ad una Asta o da un terzo soggetto a cui l'embrione è stato ceduto precedentemente dal proprietario della fattrice;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

- il **modello 15 S** sopra citato sottoscritto dall'acquirente dell'embrione per comunicare l'utilizzo dell'embrione.

Si rammenta che la fattrice e lo stallone, sia italiani che esteri, devono risultare iscritti in Italia al Registro principale del Libro genealogico di riferimento.

Se non lo fossero, l'acquirente dell'embrione deve inviare il modello di iscrizione (v. paragrafo III iscrizione al Registro Principale per l'attività riproduttiva) entro il 31 dicembre dell'anno di impianto.

In caso di cessione dell'embrione a terzi, sia nel caso in cui l'embrione sia stato espantato sia nel caso in cui ciò non accada, chi acquista l'embrione deve effettuare la **denuncia di nascita mediante PEC utilizzando il modello "Denuncia di nascita sella", poiché non essendo proprietario della fattrice non può utilizzare la procedura on line.**

Alla denuncia deve essere allegato oltre al CIF anche il CIE, pena la mancata iscrizione del puledro al Libro genealogico.

Precisazioni sul nome da attribuire al puledro

Nella procedura per inserimento della denuncia di nascita prevista sulla piattaforma "Operatori Ippici" del MASAF, sono previsti gli appositi campi per le proposte del nome da assegnare al puledro. Se si è già in possesso di una sigla (suffisso) la procedura lo propone.

L'allevatore deve indicare sei nomi, al fine di poter consentire all'ufficio la scelta in presenza di nomi simili o uguali già registrati.

Nel caso in cui nessuno dei nomi indicati sia idoneo, si provvederà d'ufficio all'attribuzione del nome al cavallo.

Per l'attribuzione del nome ai cavalli nati in Italia valgono le seguenti disposizioni:

a) il nome del puledro non può superare i 18 caratteri (compresi gli eventuali spazi vuoti tra una parola e l'altra) con esclusione di quelli riferiti all'eventuale Affisso di cui è titolare l'allevatore medesimo. Se il nome deve contenere l'affisso non si possono superare i 30 caratteri complessivi.

b) Non possono essere attribuiti:

- nomi composti da più di 18 caratteri compresi linee e spazi;
- nomi di personalità, salva autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti, ovvero marchi registrati;
- nomi somiglianti o identici per ortografia o pronuncia ad altri già registrati;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

- iniziali, segni di punteggiatura o numeri prima o dopo il nome;
- nomi composti di iniziali o cifre, o che inizino con segni diversi da una lettera;
- nomi accompagnati da un numero progressivo (in cifre o in lettere);
- nomi dei quali il senso, la pronuncia o l'ortografia possano essere ritenuti ingiuriosi od osceni;
- si precisa che dopo il nome non possono essere presenti preposizioni come “*de*”, “*di*”, “*del*”, “*della*”, “*delle*” etc. seguite dalla denominazione del luogo dell'allevamento o da nomi propri o di fantasia o da un affisso estero o da qualsiasi altra indicazione che non sia un affisso già concesso. Sono ammessi solo nomi che pur contenendo una preposizione hanno un senso compiuto o sono modi di dire. Ad esempio, **possono essere accettati**: Asso di cuori, Colpo di Lancia, Canto delle sirene, Golfo di Taranto, mentre **non possono essere accettati**, ad esempio: Bella di Maria Rossi, Oceano di Pisa, Bella dell'Uliveto;
- nel caso in cui l'allevatore inserisca dopo il nome prescelto un aggettivo o un sostantivo, tale scelta potrà essere autorizzata solo una volta e non può essere ripetuta nel nome dei successivi puledri allevati dallo stesso allevatore.

Adempimenti dell'allevatore per l'identificazione dei puledri

L'allevatore deve:

- a) far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal MASAF.
- b) Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l'allevatore deve fare richiesta del duplicato al MASAF o al Libro genealogico estero di origine al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa di riferimento. **Il puledro non potrà essere identificato in assenza del passaporto della fattrice.**
- c) Al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, l'allevatore deve contattare il veterinario, il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio nominati con decreto direttoriale del MASAF pubblicato sul sito istituzionale.

Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore, la spesa relativa alla successiva visita identificativa da parte del veterinario sarà a carico dell'allevatore, poiché si renderà necessario uno specifico ulteriore incarico al veterinario per l'effettuazione dell'identificazione (al di fuori delle visite disposte



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro. **In questo caso il versamento deve avvenire mediante bonifico.**

- d) Far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapezzati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente il passaporto della fattrice, prevedere

la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro;

- e) trattandosi di un intervento che può comportare un rischio, seppur minimo, di infezione o infiammazione, si raccomanda, onde poter rispettare le più elementari norme di disinfezione ed asepsi, di provvedere ad una adeguata pulizia dei soggetti e dei luoghi in cui gli stessi sono alloggiati.

I puledri devono essere identificati, ai sensi della normativa di riferimento, entro 12 mesi dalla nascita. Si precisa che al fine di velocizzare il completamento della necessaria istruttoria è opportuno, comunque, che la maggior parte dell'attività identificativa possa essere effettuata dai veterinari entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro.

In assenza delle condizioni predette, gli incaricati non procedono alla visita identificativa per l'iscrizione del puledro.

Il MASAF declina ogni responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni derivanti ai soggetti e/o a terzi dalle operazioni in dipendenza connesse e conseguenti agli interventi di cui sopra.

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro ai Libri genealogici di riferimento e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip, non è stata completata la documentazione prevista e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia.

Controlli di identità per l'iscrizione dei puledri nel libro genealogico

Il MASAF provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito dell'invio di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Al riguardo si fa presente che:

- a) **non possono essere iscritti al Libro genealogico i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA ovvero nel caso in cui agli stessi non possa**



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

essere effettuato il prelievo del campione biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA anche di uno solo dei genitori;

b) nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati sul C.I.F., verrà inviato un avviso all'allevatore che potrà chiedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'incompatibilità da parte del Ministero, l'effettuazione di verifiche per accertare l'identità del puledro.

Nel caso in cui si renda necessario procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori è previsto, al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra il versamento dei seguenti importi, come disposto con decreto direttoriale inerente agli importi dovuti.

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato **sul nuovo codice IBAN IT44N0100003245BE0000002I9**, con indicazione della causale. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1:**

- € 96,00 per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro;
- € 96,00 per eseguire il confronto con il DNA di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore ad esclusione dei casi di doppia copertura/inseminazione;
- **ulteriori € 96,00** per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore, fermo restando che l'allevatore può **chiedere ulteriori comparazioni con altri riproduttori, fermo restando che ha a disposizione un periodo massimo di 3 mesi.**

Al termine del periodo massimo di tre mesi o nel caso di rinuncia all'iscrizione da parte del proprietario prima della decorrenza di tre mesi, senza che sia stato trovato il genitore compatibile, il procedimento sarà definitivamente concluso dal MASAF.

L'allevatore dovrà rivolgersi per il rilascio del relativo passaporto ad uno degli Organismi di cui all'art.4 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute, tra cui l'AIA.

Successivamente all'età di 3 anni potrà richiedere al MASAF l'iscrizione del cavallo al Registro Supplementare (paragrafo V).

Requisiti per l'iscrizione ai Libri genealogici

Ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare, possono essere iscritti al Registro Puledri soltanto i puledri figli di genitori entrambi iscritti nei rispettivi Libri genealogici.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Per l'individuazione del pertinente Libro genealogico di iscrizione (Orientale, Anglo arabo, Sella italiano) i puledri dovranno provenire dagli incroci previsti dall'art. 7 del Disciplinare, indicati riassuntivamente nella "Tabella incroci ammessi" (Allegato n. 1).

A proposito dell'allegato 1, si precisa che è stato riconosciuto, nel Libro I degli orientali - 3° Sezione derivato orientale, l'ulteriore seguente accoppiamento: Stallone Purosangue Orientale con Fattrici delle Razze iscritte in Libri Genealogici Italiani ufficialmente riconosciuti.

Quanto sopra tenuto conto che il Purosangue Orientale è stato storicamente il miglioratore per eccellenza di molte razze e che il concorso di altre razze alla formazione del Derivato Orientale

e dell'Orientale può contribuire ad accrescere il prestigio del Libro Genealogico del Cavallo Orientale.

I requisiti, che devono essere posseduti dai genitori al momento della nascita del puledro, sono i seguenti:

- *genitori italiani:* devono essere già iscritti al Registro principale (stalloni e fattrici) ovvero al Registro puledri dei Libri genealogici tenuti dal MASAF;
- *genitori stranieri:*

a) Libro I Cavallo Orientale: devono essere iscritti nei Libri genealogici esteri dell'Orientale approvati dal MASAF;

b) Libro II Cavallo Anglo-Arabo: devono essere iscritti nei Libri genealogici esteri approvati dalla Conferenza Internazionale dell'Anglo arabo. (C.I.A.A.);

c) Libro III Cavallo Sella Italiano: devono essere previamente approvati dal MASAF secondo le procedure indicate nel successivo paragrafo III.

Certificato di monta estero

Sono iscritti al Libro come italiani i soggetti nati in Italia da fattrici estere importate gravide (con *certificato di monta/inseminazione estero*).

Alla nascita del puledro, la denuncia dovrà essere inserita on line secondo i termini e gli adempimenti previsti.

Sono iscritti al Libro come italiani i puledri nati all'estero e importati entro il 31 ottobre dell'anno di nascita (con *certificato di monta/inseminazione estero*).

In tali casi è necessario che stallone e fattrice siano iscritti dal MASAF secondo le procedure indicate nel paragrafo III.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Si precisa, inoltre, che il puledro al seguito non deve essere stato iscritto in un Libro genealogico estero con attribuzione di UELN e/o rilascio di passaporto, né deve essere stato marchiato.

Le fattrici estere, approvate dal MASAF, dovranno essere identificate da un veterinario incaricato dal Ministero secondo quanto indicato nel già citato paragrafo III.

Fermo restando che gli allevatori devono effettuare direttamente, mediante l'apposita funzionalità della BDN, l'iscrizione in detta Banca dati dei cavalli importati o scambiati tra Paesi membri, rispettando le tempistiche previste dall'art. 15 del decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute per la registrazione di questa tipologia di informazione, si precisa: che per i puledri, nati all'estero e importati entro il 31 ottobre dell'anno di nascita al seguito della madre, (che, come già detto, non devono essere stati iscritti ad un Libro genealogico estero e non devono essere già in possesso di passaporto di altro Libro genealogico). La denuncia deve essere inviata mediante PEC al momento dell'importazione della fattrice con il puledro al seguito e nell'oggetto deve essere indicato chiaramente "puledro nato all'estero".

Emissione del passaporto

Al termine dell'istruttoria il MASAF procede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo sella italiano, anglo-arabo o Orientale e all'emissione del passaporto.

Si precisa che, come previsto dalla normativa comunitaria e dal D.M. del Ministero della Salute 30 settembre 2021, il MASAF assegnerà il codice UELN al momento della prima identificazione del puledro. L'attribuzione del codice UELN dal 2023 non coincide più con l'iscrizione del puledro al Libro genealogico di riferimento, ma individua l'Organismo di rilascio che ha effettuato la prima identificazione del puledro.

L'iscrizione al Libro genealogico del cavallo sella italiano, anglo-arabo o orientale avverrà, infatti, con il rilascio del passaporto previa attribuzione del relativo numero.

Il codice UELN costituisce, inoltre, il riferimento univoco per il trasferimento dei dati in BDN e il riferimento per qualsiasi accesso alle basi dati informatizzate affinché il proprietario effettui gli adempimenti necessari sul sistema VETINFO.

PARAGRAFO II - RICLASSIFICAZIONE EQUIDE PER I CAVALLI DI ETÀ NON SUPERIORE A 10 ANNI (ex deposito tardivo)

Per i cavalli di età compresa tra 1 e 10 anni, iscritti all'Anagrafe degli equidi e in possesso del relativo passaporto AIA, può essere chiesta la riclassificazione per l'iscrizione nel pertinente Libro genealogico.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Requisiti necessari per l'iscrizione mediante riclassificazione:

- **fino all'anno di nascita 2025 l'equide deve essere nato da genitori risultanti entrambi già iscritti al Registro Principale o al Registro puledri del Libro genealogico di appartenenza nell'anno di nascita del cavallo per il quale si chiede la riclassificazione;**
- **per i cavalli nati dal 2026 in poi l'equide deve essere nato da genitori risultanti entrambi già iscritti al Registro Principale o al Registro puledri del Libro genealogico di appartenenza nell'anno di fecondazione;**
- **il proprietario deve essere in possesso del certificato fecondativo (CIF) rilasciato in Italia e, nel caso in cui il cavallo sia nato da embryo-transfer, deve essere in possesso anche del Certificato di impianto embrionale (CIE).**

Non è consentita l'iscrizione mediante riclassificazione nel caso di Certificato di Intervento Fecondativo estero e in caso di cavalli nati da riproduttori iscritti al Libro genealogico incrociati in modo diverso da quelli previsti all'art. 7 del Disciplinare dei Libri genealogici del Sella italiano, dell'orientale e dell'anglo arabo.

La richiesta di riclassificazione deve essere presentata con compilazione dell'apposito modello da inviare mediante PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it.

Al modello, su cui deve essere apposta la marca da bollo da € 16,00 debitamente annullata, deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia in formato pdf del CIF;
- copia in formato pdf del CIE in caso di embryo-transfer. **Si precisa che non è possibile accogliere una richiesta di riclassificazione in caso di cessione di embrione, poiché quest'ultima non può essere comunicata, ai sensi della normativa di riferimento, entro il 31 dicembre dell'anno di effettuazione dell'impianto.**
- copia in formato pdf delle pagine del passaporto rilasciato da AIA con indicati i dati anagrafici del cavallo, i dati segnaletici letterali e grafici (pupazzetto), la proprietà e la destinazione finale;
- quietanza del versamento dell'importo dovuto di € 325,00 (se effettuato tramite l'home banking dovrà avere lo stato di eseguito).

Il cavallo deve essere identificato da un veterinario MASAF, che provvederà all'identificazione mediante verifica dei dati segnaletici, lettura del microchip impiantato dall'AIA e prelievo del campione biologico per l'esame del DNA.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Il proprietario, pertanto, deve concordare con il veterinario la data della visita, al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione. **Si avvisa che, nel caso in cui il veterinario si rechi all'ubicazione indicata nel modello di richiesta e non trovi il cavallo, poiché spostato ad altra ubicazione, il proprietario dovrà versare l'ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di riclassificazione.**

Si ricorda che la richiesta di riclassificazione non è consentita qualora l'accertamento dell'ascendenza non sia possibile poiché il DNA anche di uno solo dei genitori non è disponibile.

Non verranno prese in considerazione istanze inviate a mezzo posta elettronica non certificata alle quali non verrà neanche inviata alcuna comunicazione di archiviazione agli atti del MASAF.

Il nome attribuito dall'AIA al cavallo verrà modificato d'ufficio se già presente nella banca dati MASAF.

Il passaporto AIA dovrà essere inviato al MASAF al termine dell'istruttoria.

PARAGRAFO III - NORMATIVA ISCRIZIONE AL REGISTRO PRINCIPALE PER L'ATTIVITÀ RIPRODUTTIVA (stalloni e fattrici)

Maschi e Femmine di razza orientale – anglo arabo e Sella italiano - Norma generale.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Disciplinare del Libro Genealogico, i puledri maschi e femmine nati in Italia, regolarmente iscritti al Registro Puledri del Libro genealogico, **possono essere adibiti all'attività riproduttiva a 24 mesi compiuti.**

Gli stessi transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo puledro nato.

A) LIBRO GENEALOGICO I: CAVALLO ORIENTALE

1) Cavalli nati in Italia

I puledri maschi e femmine **di razza purosangue orientale, orientale e derivato orientale** iscritti al Registro Puledri transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo puledro nato, senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a prova di valutazione di documentazione sanitaria.

B) LIBRO GENEALOGICO II: CAVALLO ANGLO ARABO

Cavalli nati in Italia

I puledri maschi e femmine **di razza anglo-arabo** iscritti al Registro Puledri transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo puledro nato, senza necessità di essere sottoposti a valutazione di documentazione sanitaria.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Si precisa, comunque, che gli stalloni di razza anglo-arabo **che intendono incrociarsi con fattrici di razza sella italiana per produrre un puledro da iscrivere al Registro puledri del cavallo sella italiano, con inseminazione artificiale,** devono superare la predetta valutazione.

Per effettuare la sopra citata valutazione deve essere inviata specifica richiesta **entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dell'attività riproduttiva.**

La richiesta deve essere compilata sul modello 27 S che deve essere inviato al MASAF e al Centro Universitario di Perugia appositamente incaricato della valutazione di documentazione sanitaria.

Per effettuare la sopra citata valutazione deve essere inviata specifica richiesta **entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dell'attività riproduttiva.**

Quanto sopra affinché l'esito di tale valutazione possa essere comunicato dall'Università di Perugia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio dell'attività riproduttiva.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente mediante PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it e, contestualmente, deve essere inviata per posta all'Università di Perugia Centro di Studio del cavallo sportivo - Dipartimento di medicina veterinaria - la documentazione sanitaria indicata sul modello 27 S.

Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il nome del cavallo e il tipo di richiesta "Richiesta valutazione sanitaria".

Se lo stallone non supera la valutazione o non viene chiesta la visita il puledro potrà essere iscritto soltanto al Registro Supplementare.

C) LIBRO GENEALOGICO III: CAVALLO SELLA ITALIANO

Cavalli nati in Italia:

Modalità di iscrizione cavalli maschi alla classe C

I maschi provenienti dal Registro Puledri sprovvisti di valutazione sanitaria o che non l'abbiano superata transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo puledro nato. **Detti cavalli vengono automaticamente iscritti nella classe C e sono autorizzati esclusivamente alla monta naturale.**

L'autorizzazione solo alla monta naturale si applica anche ai riproduttori delle razze Purosangue Inglese e Anglo-Arabo sprovvisti di valutazione sanitaria o che non l'abbiano superata che si incrociano con cavalli Sella per la produzione di cavalli di razza Sella.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

I puledri figli di stalloni di cui sopra concepiti con tecniche di fecondazione artificiale verranno iscritti al Registro Supplementare.

Modalità di iscrizione cavalli maschi alla classe B

Per transitare nella classe B è necessario inviare richiesta di valutazione di documentazione sanitaria per attività riproduttiva, mediante compilazione del modello 27. I maschi che superano la valutazione sanitaria sono considerati idonei fisicamente e vengono iscritti nella classe B e sono autorizzati alla monta naturale e artificiale.

Per gli stalloni la valutazione sanitaria deve essere effettuata l'anno precedente a quello di inizio dell'attività riproduttiva.

La richiesta deve essere compilata sul modello 27 S che deve essere inviato al MASAF e al Centro Universitario di Perugia appositamente incaricato della valutazione di documentazione sanitaria.

Per effettuare la sopra citata valutazione deve essere inviata specifica richiesta **entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dell'attività riproduttiva.**

Quanto sopra affinché l'esito di tale valutazione possa essere comunicato dall'Università di Perugia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio dell'attività riproduttiva.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente mediante PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it e, contestualmente, deve essere inviata per posta all'Università di Perugia Centro di Studio del cavallo sportivo - Dipartimento di medicina veterinaria - la documentazione sanitaria indicata sul modello 27 S.

Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il nome del cavallo e il tipo di richiesta "Richiesta valutazione sanitaria".

Gli esiti delle visite saranno comunicati con il seguente calendario:

1. per le domande inviate entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello di inizio dell'attività riproduttiva: l'esito verrà comunicato dall'Università di Perugia entro il 31 maggio;
2. per le domande inviate entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di inizio dell'attività riproduttiva: l'esito verrà comunicato dall'Università di Perugia entro il 31 ottobre;
3. per le domande inviate entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di inizio dell'attività riproduttiva: l'esito verrà comunicato dall'Università di Perugia entro il 31 dicembre.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Modalità di iscrizione cavalli maschi italiani alla classe A

Qualora i cavalli siano in possesso dei requisiti sportivi previsti dalla normativa di riferimento, il proprietario potrà richiedere il passaggio dalla classe B alla classe A compilando il Modello 30. Il cavallo deve essere in possesso dei requisiti sportivi elencati nel modello.

In alternativa, gli stalloni possono accedere alla classe A mediante partecipazione al test morfo-attitudinale che si terrà in occasione della finale del circuito allevatorio durante Fieracavalli, presso la Fiera di Verona.

I proprietari devono presentare la domanda 30 giorni prima della manifestazione di Verona, mediante compilazione del modello n. 31, previo superamento della valutazione sanitaria. La domanda per la valutazione sanitaria, mediante compilazione del modello 27 S, deve essere presentata obbligatoriamente entro il 31 marzo dell'anno di svolgimento del test affinché l'esito della valutazione possa essere comunicato dall'Università di Perugia entro il 31 maggio.

Modalità di iscrizione cavalli femmine italiane alla classe Standard

Le femmine italiane provenienti dal Registro Puledri transitano nel Registro Principale alla registrazione del primo puledro nato. Le stesse vengono iscritte automaticamente alla classe Standard.

Modalità di iscrizione cavalli femmine italiane alla classe Sport o Èlite

Per l'iscrizione delle femmine italiane alla classe Èlite oppure Sport deve essere inviata richiesta di iscrizione mediante compilazione del modello 9 S bis (Sport) o 9 S ter (Èlite).

Alla classe Èlite si accede per meriti sportivi nella linea materna oppure della discendenza.

Alla classe Sport si accede per meriti sportivi della stessa fattrice.

Modalità di iscrizione cavalli femmine italiane alla classe Top

Le femmine italiane che superano la valutazione sanitaria, secondo il protocollo del modello 28 S "Richiesta di valutazione sanitaria fattrici italiane e estere per l'iscrizione alla classe Top", sono considerate idonee fisicamente e se sono in possesso dei requisiti previsti, possono essere iscritte su richiesta alla classe Top, mediante domanda da presentare con compilazione del modello 9 S ter (Top).

Si precisa che per le cavalle femmine italiane già iscritte al Registro principale del Libro genealogico del cavallo Sella italiano può essere richiesta la promozione alla classe Top o Èlite, mediante la compilazione del modello 29 S che deve essere inviato per PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Iscrizione al Libro genealogico principale del Sella delle femmine iscritte al Registro Supplementare

Ai sensi dell'art. 13 del vigente Disciplinare, può essere chiesta l'iscrizione al Registro Principale (Registro fattrici) delle cavalle iscritte nel Registro Supplementare, a condizione che abbiano maturato i requisiti genealogici consistenti nel raggiungimento della 3° generazione.

Tali cavalle per poter accedere al Registro principale, devono essere sottoposte a visita morfologica.

Il proprietario deve inviare le domande di iscrizione alla visita morfologica al MASAF, utilizzando il modello 6 S "Richiesta visita morfologica per iscrizione fattrice (per cavalle provenienti dal Registro supplementare con terza generazione", su cui dovrà essere apposta la marca da bollo € 16,00.

Al Modello deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del passaporto ex U.N.I.R.E./ex A.S.S.I./MiPAAF/MASAF;
- copia versamento di € 96,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario **sul nuovo codice IBAN IT44N0100003245BE0000000219** intestato al Tesoro dello Stato specificando la causale del versamento stesso. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1.**

Le suddette cavalle, ai fini della loro approvazione come Riproduttori, possono partecipare ad una sola Rassegna.

A norma di quanto previsto dall'art. 16 del Disciplinare del Libro Genealogico, l'esito della valutazione morfologica è inappellabile.

Ai proprietari sarà rilasciata da parte dell'Esperto MASAF copia della scheda di valutazione. Per l'iscrizione occorre conseguire un punteggio non inferiore a 70 punti su 100. In caso di punteggio inferiore a 70 non possono partecipare più ad un'altra Rassegna.

La valutazione espressa sulla scheda non costituisce titolo o documento attestante l'iscrizione, né comporta di per sé l'automatica iscrizione al Registro Riproduttori.

Si precisa che le cavalle verranno sottoposte a visita morfologica da parte di Ispettore/Esperto dell'amministrazione in occasione delle tappe del circuito allevatorio, il cui calendario viene pubblicato sul sito istituzionale.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Modalità di iscrizione cavalli femmine e maschi italiani iscritti in Italia ad altri Libri genealogici ufficialmente riconosciuti

Riproduttori purosangue inglese

Le fattrici p.s.i. regolarmente iscritte in Italia nel Libro Genealogico del purosangue inglese, tenuto dal MASAF, non devono essere sottoposte a visita per l'iscrizione al Registro fattrici del Libro Genealogico del cavallo da sella.

Gli stalloni p.s.i. regolarmente iscritti in Italia nel Libro Genealogico del purosangue inglese, tenuto dal MASAF, sono autorizzati alla riproduzione con monta naturale ma devono essere sottoposti a valutazione sanitaria da parte dell'Università di Perugia (modello 27 S) per l'autorizzazione alla inseminazione artificiale se producono nel Libro Genealogico del cavallo da sella.

Riproduttori delle razze maremmana, persana e salernitana

I riproduttori di razza salernitana, persana e maremmana che intendono operare nel Libro genealogico del cavallo da Sella Italiano devono essere iscritti nel loro rispettivo Libro genealogico ed essere in possesso di almeno 3 generazioni dichiarate sul passaporto.

Per l'utilizzazione della fattrice e dello stallone deve essere inviata al MASAF, entro il 31 dicembre dell'anno della stagione di monta/inseminazione, il modello di "Comunicazione di utilizzazione dei riproduttori" affinché possano essere acquisiti i dati.

È cura del MASAF sarà richiesta conferma all'A.N.A.M. o A.N.A.R.E.A.I. dell'effettiva iscrizione dei cavalli al Libro genealogico di riferimento che invia al MASAF la typing card, la scheda genealogica, nel caso delle femmine l'attestazione di proprietà, che deve corrispondere al nominativo/denominazione del richiedente indicato sul modello di comunicazione sopra citato e l'ubicazione.

Riproduttori purosangue arabo maschi e femmine

A seguito del D.M. n. 21636/2007, che ha affidato all'A.N.I.C.A. la tenuta del Libro genealogico del cavallo p.s.a., i **maschi** riproduttori di razza purosangue arabo sono destinati esclusivamente alla riproduzione del cavallo di razza Anglo-Arabo e Orientale e devono risultare iscritti al Repertorio Riproduttori dell'A.N.I.C.A. secondo la normativa dall'Associazione stessa approvata.

Le femmine purosangue arabo devono essere iscritte al Libro genealogico dell'A.N.I.C.A.

Per l'utilizzazione della fattrice e dello stallone deve essere inviata al MASAF, entro il 31 dicembre dell'anno della stagione di monta/inseminazione, il modello di "Comunicazione di utilizzazione dei riproduttori" affinché possano essere acquisiti i dati.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

È cura del MASAF sarà richiesta conferma all'A.N.I.C.A. dell'effettiva iscrizione dei cavalli al Libro genealogico. L'A.N.I.C.A. invia al MASAF la typing card, la scheda genealogica, nel caso delle femmine l'attestazione di proprietà, che deve corrispondere al nominativo/denominazione del richiedente indicato sul modello di comunicazione sopra citato e l'ubicazione.

Si precisa che nel Libro del Sella italiano non è previsto l'accoppiamento con un purosangue arabo.

Modalità di iscrizione cavalli femmine e maschi esteri

Come già disposto con circolare n. 193947 del 30/04/2024 per i nati dal 2025 i riproduttori esteri devono essere iscritti presso questa Amministrazione, a seguito di apposita richiesta, entro l'anno di monta/inseminazione della fattrice.

Premesso quanto sopra, nel caso in cui l'iscrizione non sia stata richiesta entro il suddetto termine, per i nati 2025, è possibile, eccezionalmente, chiedere la regolarizzazione con versamento di € 350,00 previsti in caso di "Rettifiche indotte da dichiarazioni degli operatori del settore erronee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema".

Soltanto in caso di una fattrice importata gravida, la richiesta di registrazione della stessa potrà essere inviata contestualmente alla denuncia di nascita del puledro mediante PEC, compilando l'apposito modello previsto in base alla classe alla quale si chiede di iscrivere la fattrice.

Si precisa che se lo stallone padre del puledro non è iscritto al Libro genealogico del cavallo sella italiano, deve essere inoltrata richiesta di iscrizione anche per quest'ultimo mediante invio dell'apposito modello, sul quale deve essere indicata la fattrice già inseminata.

Iscrizione preventiva all'anagrafe equina fattrici e stalloni esteri importati in Italia

I proprietari di stalloni e fattrici esteri importati in Italia per la successiva iscrizione nei Libri genealogici dell'Orientale, dell'Anglo-Arabo e del Sella devono prima registrare il cavallo e il relativo numero di passaporto rilasciato dal Paese di origine presso le A.R.A. o le ASL territorialmente competenti ai fini dell'iscrizione all'anagrafe equina.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

A) LIBRO GENEALOGICO I: CAVALLO ORIENTALE

Cavalli importati

I cavalli esteri di razza orientale e derivato orientale possono essere iscritti al Registro principale, se già approvati come riproduttori da Libri Genealogici esteri ufficialmente riconosciuti.

Non è necessario che i cavalli siano sottoposti a preventiva visita morfologica o a valutazione sanitaria.

Gli stessi devono essere sottoposti a successiva visita di identificazione, lettura o impianto microchip se non rilevabile e prelievo del campione biologico per il deposito del DNA, con incarico ad un veterinario MASAF.

Per l'iscrizione deve essere inviata apposita richiesta mediante la compilazione del modello 5 S, pubblicato sul sito MASAF, attenendosi agli adempimenti indicati sul modello stesso.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente mediante PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il nome del cavallo e il tipo di richiesta "*Iscrizione cavallo importato per attività riproduttiva razza orientale e shagya*".

B) LIBRO GENEALOGICO II: CAVALLO RAZZA ANGLO-ARABA

Cavalli importati razza anglo-araba

Per poter iscrivere i riproduttori esteri maschi e femmine al Registro principale deve essere inviata apposita richiesta, mediante compilazione del Modello 5 S, attenendosi agli adempimenti indicati sul modello stesso.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente mediante PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il nome del cavallo e il tipo di richiesta "*Iscrizione cavallo importato per attività riproduttiva razza anglo-arabo*".

I cavalli devono risultare iscritti a Libri genealogici approvati dalla C.I.A.A. (Conférence Internationale du cheval Anglo-Arabe).

Non è necessario che siano sottoposti a preventiva visita morfologica o a valutazione sanitaria.

Gli stessi devono essere sottoposti a successiva visita identificativa, lettura o impianto microchip se non rilevabile e prelievo del campione biologico per il deposito del DNA, con incarico ad un veterinario MASAF.

Cavalli importati razza anglo-araba da incrociare con fattrici razza sella



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Gli stalloni razza anglo-araba che intendono incrociarsi con fattrici di razza sella devono superare la valutazione della documentazione sanitaria per essere autorizzati alla monta artificiale, salvo che siano già approvati come stalloni all'estero.

C) LIBRO GENEALOGICO III: CAVALLO SELLA ITALIANO

Riproduttori esteri maschi e femmine – requisiti per l'importazione

Sono iscritti i cavalli provenienti da altri Libri genealogici esteri riconosciuti dalla World Breeding Federation for Sport Horses (W.B.F.S.H.) purché in possesso di caratteristiche tipiche del cavallo sportivo ed entro limiti fissati da programmi di incrocio approvati dalla Commissione Tecnica Centrale, e tenuto conto dei parametri selettivi in funzione degli obiettivi fissati dal Disciplinare del Libro genealogico.

Maschi

I cavalli Sella esteri possono essere iscritti al Registro Principale del III Libro (Sella italiano) ed inseriti nella relativa classe, a seguito di apposita richiesta compilata, a seconda dei casi:

- modello 8 S (iscrizione classe A *Maschi esteri già approvati come stalloni all'estero*);
- modello 8 S bis (iscrizione classe B *Maschi esteri non approvati come stalloni all'estero*) **previo superamento della valutazione sanitaria secondo le modalità indicate nel modello 27 S;**
- modello 8 S ter (iscrizione classe A *Maschi esteri di anni 8 e oltre non approvati come stalloni all'estero*) **previo superamento della valutazione sanitaria secondo le modalità indicate nel modello 27 S.**

Si precisa che i cavalli devono essere in possesso dei requisiti previsti all'All. 1 "Norme Tecniche dei Disciplinari" approvate con Decreto direttoriale n. 1510 del 08/01/2019.

Femmine importate non gravide

Il proprietario deve richiedere l'iscrizione della fattrice importata non gravida mediante la presentazione dei modelli di seguito citati **entro l'anno della stagione di monta/inseminazione.**

Tali cavalle Sella estere potranno essere iscritte al Registro Principale del III Libro (Sella italiano) ed inserite nella relativa classe a seguito di apposita richiesta compilata, a seconda dei casi, mediante i modelli:

- n. 9 S (iscrizione classe **Standard** *Femmine estere importate o residenti all'estero solo in caso di embryo- transfer*);



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

- n. 9 S bis (iscrizione classe **Sport Femmine estere importate o residenti all'estero solo in caso di embryo-transfer**);
- n. 9 S ter (iscrizione classe **Top o Èlite Femmine estere importate o residenti all'estero solo in caso di embryo-transfer**);

fermo restando che devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle "Norme Tecniche dei Disciplinari" approvate con Decreto direttoriale n. 1510 del 08/01/2019.

Si precisa che se viene chiesta l'iscrizione alla classe Sport o Èlite al modello 9 S bis e al modello 9 S ter deve essere allegato il curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche ai fini dell'inserimento delle cavalle nelle apposite classi. I requisiti sono indicati nel modello stesso.

Per tutte le tipologie di cavalli, maschi e femmine, importati il proprietario, **entro la stagione di monta/inseminazione**, deve chiedere l'iscrizione del cavallo importato mediante la presentazione dei modelli sopra indicati, compilati e sottoscritti, con apposta la marca da bollo e allegata la seguente documentazione:

- copia delle pagine del passaporto contenenti il nominativo del proprietario, i dati anagrafici del cavallo, la genealogia, i dati segnaletici letterali e grafici;
- nel caso di importazione del materiale seminale non è necessario allegare le pagine del passaporto ma l'estratto dal sito ufficiale dell'Autorità ippica estera contenente i dati anagrafici e la genealogica del cavallo;
- traduzione delle pagine del passaporto relative ai dati segnaletici, con allegata la dichiarazione di aver eseguito la traduzione dalla lingua estera alla lingua italiana, con ammonizione sulla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci (mediante compilazione modello allegato a quello di richiesta);
- versamento dell'importo previsto per l'iscrizione indicato sul modello di riferimento, da effettuarsi tramite bonifico bancario **sul nuovo codice IBAN IT44N0100003245BE0000000219** intestato al Tesoro dello Stato specificando la causale del versamento stesso. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1.**
- nel caso in cui i cavalli siano importati in Italia deve essere allegata anche la pagina del passaporto da cui risulti la registrazione presso l'ARA competente;
- per i cavalli che chiedono l'iscrizione alla classe A mediante compilazione del modello 8 S ter e le fattrici che chiedono l'iscrizione alle classi Sport ed Elite è necessario allegare il curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche ai



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

fini dell'inserimento del cavallo nella classe richiesta. I requisiti sono indicati nel modello stesso.

- L'Amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio al Libro genealogico di provenienza la typing card con la formula del DNA.

I cavalli importati che risultano in possesso dei requisiti prescritti verranno sottoposti a visita identificativa, lettura/impianto microchip e prelievo di materiale biologico da parte di veterinario incaricato dal MASAF per il deposito del DNA e il confronto, laddove disponibile, con la typing card estera.

Se la typing card non fosse disponibile la compatibilità con il puledro sarà accertata sulla base del DNA della fattrice e/o dello stallone depositati.

Si precisa, che nel caso dell'importazione del materiale seminale, in assenza della typing card dello stallone, al contrario di quanto sopra, quest'ultimo non può essere iscritto al Libro genealogico in Italia e, di conseguenza, neanche un eventuale puledro.

Quanto sopra anche in caso di acquisto dell'embrione da fattrici che rimangono all'estero.

Fattrici estere da importare con puledro al seguito nato all'estero

Per l'iscrizione della fattrice e l'importazione definitiva è necessario inviare istanza per PEC al MASAF, entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro, compilata sull'apposito modello scaricabile dal sito MASAF, al quale deve essere allegata la documentazione indicata sullo stesso tra cui:

- **istanza presentata mediante la compilazione dei modelli sopra indicati per i riproduttori.** In occasione dell'importazione della fattrice occorre inviare oltre al modello per l'iscrizione della fattrice anche il modello riferito allo stallone padre del puledro, se non già iscritto al Libro genealogico di riferimento;
- copia della "scheda del registro di stalla" scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it) attestante la data di registrazione dell'arrivo della fattrice in Italia. **Il MASAF, infatti, non è competente per le movimentazioni che è onere, come noto, del proprietario registrare su VETINFO;**
- copia del TRACES attestante la movimentazione dall'estero verso l'Italia;
- tutto quanto indicato sullo stesso modello.

Si precisa che l'istanza di importazione definitiva deve essere inviata quando la fattrice è già entrata in Italia per evitare di incaricare inutilmente il veterinario.

È necessario, inoltre, che il proprietario importatore sia iscritto all'Albo allevatori.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Il proprietario della fattrice, pertanto, laddove non già iscritto, deve inviare la richiesta di iscrizione all'Albo allevatori in allegato a quella di importazione definitiva.

Si rammenta che l'allevatore deve essere già necessariamente proprietario della fattrice prima della nascita del puledro. In caso contrario il puledro, ai sensi della normativa di riferimento, non potrebbe essere iscritto al Libro genealogico.

Per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione al Libro genealogico del puledro concepito e nato all'estero, l'allevatore deve inviare, entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro:

- **denuncia di nascita, compilando il nuovo modello 1 S bis mediante PEC al MASAF all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it.**

Al modello deve essere allegata la seguente documentazione:

- **copia del certificato di intervento fecondativo (CIF) avvenuto all'estero, rilasciato dal competente Organismo estero;**
- **quietanza del versamento dell'importo dovuto di € 96,00, tramite bonifico sul nuovo codice IBAN IT44N0100003245BE0000000219 intestato al Tesoro dello Stato, con specifica della causale di versamento, anno di nascita puledro e nome della fattrice. Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1.**

**PARAGRAFO IV - ISCRIZIONE DAI 3 ANNI DI ETÀ AL REGISTRO
SUPPLEMENTARE A SEGUITO DI SUPERAMENTO VISITA MORFOLOGICA
DA PARTE DI UN ESPERTO DI RAZZA**

A) Il Registro Supplementare (già Registro di Produzione Comune) è attivo per il I Libro Genealogico – Cavallo Orientale e per il III Libro Genealogico - Sella italiano.

Non è prevista l'iscrizione al Registro supplementare di razza cavalli Anglo arabo.

Tenuto conto che la normativa di riferimento per i cavalli prevede che tutti gli equidi debbano essere provvisti di un passaporto entro 12 mesi dalla nascita, il cavallo per il quale si chiede l'iscrizione al Registro supplementare deve già essere in possesso del passaporto rilasciato dall'AIA.

Fermo restando che per l'iscrizione al Registro Supplementare deve essere inviato il Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.), si precisa che non è consentita l'iscrizione in caso di possesso di un CIF estero.

L'iscrizione al Registro supplementare del Sella Italiano è ammessa per i seguenti cavalli di età non inferiore a 36 mesi:



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

- a) cavalli nati in Italia, di cui uno o entrambi i genitori non siano iscritti al Libro Genealogico. Il passaporto sarà emesso dal MASAF senza genealogia;
- b) cavalli che hanno chiesto l'iscrizione al Libro genealogico ma non siano stati iscritti al Registro puledri per motivi tecnico – regolamentari. Il passaporto sarà emesso dal MASAF senza genealogia oppure con un solo genitore indicato dall'allevatore.
- c) cavalli nati da riproduttori iscritti al Libro genealogico incrociati in modo diverso da quelli previsti all'art. 7 del Disciplinare dei Libri genealogici di riferimento. Il passaporto sarà emesso dal MASAF senza genealogia oppure con un solo genitore indicato dall'allevatore.

I cavalli devono essere sottoposti ad apposita visita da parte di un Esperto di razza del MASAF, in occasione di una delle tappe del Circuito Allevatorio, il cui calendario viene pubblicato sul sito istituzionale. L'Esperto di razza ha il compito di accertare che il cavallo sia in possesso dei requisiti di razza di cui alle Norme tecniche di selezione.

Si precisa che le stesse prevedono per il Libro III del Sella l'altezza minima di 1,56 cm. Successivamente al superamento della visita morfologica il cavallo verrà sottoposto da parte di un veterinario incaricato MASAF a identificazione mediante lettura del microchip impiantato dall'AIA e prelievo del materiale biologico per il deposito del DNA o per l'esame dello stesso se viene chiesta l'iscrizione con un genitore già iscritto.

Le domande di iscrizione devono essere presentate mediante la compilazione del modello 7 S *“Richiesta iscrizione Registro supplementare senza genealogia”*, allegando la documentazione ivi indicata e la quietanza di versamento dell'importo dovuto di € 96,00, quale onere di istruttoria.

Se si chiede l'iscrizione con un genitore noto le domande di partecipazione devono essere presentate mediante la compilazione del modello 7 S bis *“Richiesta iscrizione Registro supplementare con un genitore noto”*, in questo caso il proprietario deve allegare la documentazione ivi indicata e la quietanza di versamento dell'importo dovuto di € 266,00, quale onere di istruttoria.

Le femmine iscritte al Registro Supplementare produrranno puledri che saranno iscritti al predetto Registro. Le stesse che maturino la III generazione potranno essere presentate alla *visita come fattrici* per il III Libro genealogico – Sella Italiano (*vedi paragrafo: “Iscrizione al Libro genealogico principale del Sella delle femmine iscritte al Registro Supplementare”*). Superata la visita potranno produrre puledri iscrivibili al Registro puledri.

Si precisa che i maschi iscritti al Registro Supplementare non possono essere abilitati alla riproduzione.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Tutti i cavalli, maschi e femmine, iscritti al Registro Supplementare possono partecipare alle manifestazioni organizzate dal MASAF e dalla FISE. Non possono partecipare alle manifestazioni del Circuito Allevatorio MASAF.

PARAGRAFO V - ISCRIZIONE AL REGISTRO SUPPLEMENTARE DA DENUNCIA DI NASCITA

Libro genealogico Sella italiano

I cavalli possono essere iscritti direttamente con l'invio della denuncia di nascita al Registro Supplementare del Sella italiano, senza la visita morfologica, nei seguenti casi:

1. puledri figli di femmine iscritte al Registro Supplementare (che quindi non abbiano ancora superato la visita morfologica per l'iscrizione al Registro Principale) e di stalloni (italiani o stranieri) iscritti al Libro genealogico secondo la normativa vigente;
2. puledri figli di stalloni iscritti alla classe C), nati da fecondazione artificiale;
3. puledri da iscrivere al Libro Genealogico del Sella Italiano figli di stalloni PSI e AA nati da monta artificiale che non abbiano superato la valutazione sanitaria.

Per i cavalli indicati ai punti 1, 2, e 3 saranno emessi passaporti di iscrizione al Registro Supplementare con l'indicazione della genealogia.

Libro genealogico Orientale

L'iscrizione al **Registro Supplementare del Cavallo Orientale** è prevista solo nel caso di genitori iscritti e a seguito di accoppiamenti non consentiti. Non è necessaria la visita morfologica e sarà emesso d'ufficio un passaporto privo di genealogia.

PARAGRAFO VI - ACCERTAMENTO DEL DNA CAVALLI ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI

Tutti i cavalli iscritti ai Libri Genealogici che intendano essere adibiti ad attività sportiva, allevatorio o riproduttiva devono avere depositato il DNA.

A tal fine, i proprietari di cavalli sprovvisti del deposito della formula del DNA che intendano adibire il cavallo alle attività sopra indicate, devono richiedere immediatamente il deposito stesso inviando debitamente compilato e sottoscritto il modello 11 "Richiesta analisi DNA cavalli iscritti al Libro genealogico", unitamente alla documentazione nello stesso indicata.

L'importo stabilito è di € 96,00 per ciascun cavallo, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al Tesoro dello Stato sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE0000000219** specificando la causale del versamento. **Ad ogni buon**



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera “I” maiuscola e non dal numero 1.

I cavalli per i quali non risulta il deposito del DNA non potranno operare come riproduttori e gli eventuali loro puledri non verranno registrati nel Libro Genealogico.

Non potranno, inoltre, partecipare a manifestazioni allevatoriali e a competizioni sportive.

PARAGRAFO VII - PASSAGGI DI PROPRIETÀ E MODIFICHE DELLA TITOLARITÀ DEL CAVALLO - CESSIONE DELL'EMBRIONE

Passaggi di proprietà

Può legittimamente vendere un cavallo soltanto colui che risulta proprietario dello stesso nella banca dati del MASAF.

Gli acquirenti non presenti nella banca dati del MASAF devono inviare al MASAF mediante PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it il Modello UNIFICATO 3A) o 3B) per poter essere registrati al fine di poter effettuare le operazioni inerenti ai cavalli.

Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute e dall'art. 14 del Disciplinare, il proprietario cedente è tenuto a comunicare la vendita o la cessione entro sette giorni dall'evento al MASAF **utilizzando:**

- **l'apposita procedura on line prevista sulla piattaforma Operatori Ippici del MASAF accedendo con lo SPID dal SIAN e attenendosi alle istruzioni pubblicate sulla procedura;**
- **presso le Società di corse.**

Se la registrazione del passaggio di proprietà avviene on line il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato mediante PAGOPA, mentre nel caso in cui il passaggio di proprietà venga registrato presso un Ippodromo il versamento deve essere effettuato mediante bonifico sul conto intestato al Tesoro dello Stato sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE00000002I9** specificando la causale del versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera “I” maiuscola e non dal numero 1.**

Si precisa che la data di decorrenza del passaggio di proprietà registrato on line coincide a tutti gli effetti con la data del pagamento mediante PAGOPA.

Si rammenta che il versamento di € 54,00 non è dovuto per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti i puledri di un anno (entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita). L'importo non è altresì dovuto per le **fattrici e gli stalloni che abbiano almeno**



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

un puledro già iscritto ai rispettivi Libri genealogici alla data registrazione del passaggio di proprietà.

Fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, si precisa che se la registrazione del passaggio di proprietà della fattrice non viene inserita on line prima della nascita del puledro la titolarità della stessa decorrerà dalla data di registrazione e, conseguentemente, la qualifica di allevatore del puledro, non potrà essere attribuita al nuovo proprietario, ma al soggetto risultante nella banca dati del MASAF proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Non è ammessa, infatti, alcuna richiesta di retrodatazione dei passaggi di proprietà da parte del MASAF.

Si precisa che in caso di iscrizione alla lista pagamenti insoddisfatti non è possibile cedere la proprietà dei cavalli fino alla cancellazione dalla lista medesima. Per i passaggi di proprietà di fattrici, **a seguito di successiva cancellazione dalla lista, la decorrenza della titolarità della fattrice a favore del nuovo acquirente potrà decorrere solo dalla data di cancellazione del proprietario precedentemente iscritto da detta lista. Non può, pertanto, prodursi alcun effetto retroattivo relativo alla decorrenza della proprietà del puledro e alla relativa qualifica di allevatore.** Anche in questo caso il puledro sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del MASAF al momento della nascita.

Se la vendita è comprensiva della cessione dei diritti allevatoriali, deve essere valorizzato il campo "Cessione diritti allevatoriali" al momento della registrazione on line sull'apposita procedura.

Si precisa che i diritti allevatoriali possono essere ceduti soltanto all'acquirente del cavallo e non a un terzo soggetto.

A seguito di registrazione on line il nuovo proprietario potrà stampare autonomamente l'attestazione dell'avvenuta registrazione che dovrà essere conservata nel passaporto.

Si fa presente che **su richiesta del proprietario** il MASAF invierà l'etichetta adesiva che dovrà essere applicata dal proprietario sulle apposite pagine del passaporto relative ai passaggi di proprietà.

È vietato ai proprietari trascrivere manualmente in dette pagine eventuali vendite o cessioni del cavallo.

Eventuali annotazioni manoscritte sono considerate nulle ed improduttive di qualsivoglia effetto.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Si rammenta, come noto, che non possono essere registrati passaggi di proprietà a favore di minori, ai sensi del D. lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 all'art. 16, comma 5 e in considerazione degli adempimenti, anche di carattere sanitario, connessi alla titolarità ed alla gestione di un equino, previsti dalla normativa generale di riferimento.

Non è possibile, inoltre, registrare passaggi di proprietà on line:

- di cavalli purosangue arabo;
- di cavalli iscritti al Registro sportivo (Sella).

In questi casi è necessario inviare il modello per la registrazione del passaggio di proprietà mediante PEC al MASAF all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it, adempiendo a quanto indicato nello stesso modello.

Modifica natura giuridica non comportante passaggio di proprietà

Nel caso di richiesta di modifica della natura giuridica del proprietario non comportante passaggio di proprietà (ad esempio la trasformazione da persona fisica a Ditta individuale) occorrerà compilare l'apposito modello scaricabile dal sito MASAF e versare l'importo di € 150,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE00000002I9** intestato al Tesoro dello Stato specificando la causale del versamento dell'importo onnicomprensivo, indipendente dal numero di cavalli posseduti. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1.**

A completamento dell'istruttoria il competente Ufficio invierà apposita etichetta adesiva da applicare sull'apposita pagina del passaporto.

Trasferimento titolarità per successione ereditaria

Nel caso di decesso di un proprietario di cavalli, gli eredi dovranno comunicare i nuovi proprietari/titolari mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modello Unificato 2 "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per uso successione", con allegata la copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i dichiaranti e la copia della quietanza di versamento dell'importo di € 100,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE00000002I9** intestato al Tesoro dello Stato specificando la causale del versamento dell'importo onnicomprensivo, indipendente dal numero di cavalli in successione. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1.**



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Nella dichiarazione di successione dovranno essere obbligatoriamente indicati tutti i cavalli risultanti, alla data del decesso, di proprietà del soggetto deceduto. Nel caso in cui sia omessa l'indicazione di alcuni cavalli, la loro titolarità sarà, comunque, trasferita d'ufficio agli eredi.

Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva

Nel ribadire che l'ordinaria modalità di trasferimento della proprietà dei cavalli è l'inserimento on line sulla procedura del MASAF del passaggio di proprietà, mediante le modalità precisate al paragrafo VII, entro sette giorni dall'evento, è ammessa, in via eccezionale, la possibilità di attribuire la proprietà di un cavallo pur in assenza di regolare passaggio di proprietà, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- **che si tratti di cavalli nati fino al 2012, che devono risultare non aver partecipato a corse o a manifestazioni negli ultimi tre anni;**
- che il richiedente sia materialmente in possesso di un cavallo iscritto ad uno dei Libri genealogici sella italiano, orientale e anglo-arabo tenuti dal MASAF con il relativo passaporto (in mancanza del passaporto, il richiedente dovrà inviare apposita richiesta di rilascio del duplicato);
- che il possesso sia stato regolarmente acquisito e non sia soggetto a contestazioni;
- che il richiedente indichi gli estremi della Azienda ove lo stesso è ubicato.

Quanto sopra deve essere attestato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utilizzando il modello UNIFICATO 5 "Dichiarazione di attribuzione proprietà", resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 con propria responsabilità penale nel caso di dichiarazione mendace.

Per la richiesta è dovuto un diritto di segreteria di € 107,00 per ciascun cavallo, di cui si chiede l'intestazione, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE0000000219** intestato al Tesoro dello Stato specificando la causale del versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1.**

Cessione dell'embrione

Il proprietario in Italia o all'estero di una fattrice iscritta al Libro genealogico può cedere l'embrione a terzi.

In Italia per la cessione dell'embrione è necessario inviare entro il 31 dicembre dell'anno di effettuazione dell'impianto il modello 15 S bis di "Comunicazione di cessione di embrione".



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Si precisa che se l'acquisto dell'embrione è stato effettuato da fattrice residente all'estero, l'acquirente deve inviare entro il 31 dicembre dell'anno di effettuazione dell'impianto una dichiarazione compilata sul modello 15 ter attestante, sotto la sua esclusiva responsabilità, di aver acquistato legittimamente l'embrione dal proprietario della fattrice, oppure ad una Asta o da un terzo soggetto a cui l'embrione è stato ceduto precedentemente dal proprietario.

Entrambi i modelli sono scaricabili dal sito MASAF.

Il richiedente deve attenersi agli adempimenti indicati negli stessi modelli.

PARAGRAFO VIII - CONCESSIONE AFFISSO

Per affisso si intende la denominazione di un allevamento destinato a distinguere i puledri nati ed allevati in Italia da quello specifico allevamento. Esso segue il nome di un cavallo proveniente da una fattrice della quale il titolare dell'affisso risulta proprietario.

L'affisso è parte integrante del nome e deve perciò essere mantenuto per tutta la vita del cavallo senza poter essere tolto o modificato.

Il MASAF provvede alla concessione e alla registrazione degli affissi.

L'affisso può essere concesso a:

- a) persona fisica;
- b) persona giuridica o Associazione.

Per presentare la richiesta di concessione di affisso occorre che il richiedente risulti:

- proprietario di almeno tre fattrici viventi e in attività, iscritte al Registro Principale;
- allevatore, negli ultimi dieci anni, di almeno sei puledri, iscritti al Registro puledri, che dovranno risultare viventi al momento della presentazione della domanda.

Uno stesso cavallo non potrà concorrere contemporaneamente sia al numero delle fattrici che al numero dei puledri sopra indicati.

La domanda di concessione di affisso deve essere, inviata al MASAF mediante compilazione dell'apposito modello 4 S, con indicazione di:

- a) nome dell'affisso;
- b) tre fattrici di proprietà e nome di sei puledri allevati, anno di nascita e genealogia;

Al modello deve essere allegata quietanza di versamento di € 372,00 tramite bonifico sul **nuovo codice IBAN IT44N0100003245BE00000002I9** intestato al Tesoro dello Stato specificando la causale del versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1.**



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

La quietanza deve numero di CRO o TRN e lo stato di “eseguito”.

Il nome dell'affisso non può superare i venti caratteri (comprese linee e spazi).

Non possono, inoltre, essere richiesti:

1. nomi di personalità, salvo autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;
2. affissi somiglianti per ortografia o pronuncia ad altri già concessi;
4. numeri dopo l'affisso;
5. affissi composti da cifre;
6. affissi dei quali il senso, la pronuncia o l'ortografia possono essere ritenuti ingiuriosi.

La concessione di un affisso decorre, ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti, dall'anno di nascita in cui è stata presentata o regolarizzata la domanda di concessione.

La concessione di un affisso è personale e vitalizia.

Esso non potrà mai essere modificato dopo il rilascio e non è cedibile ad altro allevatore se non “*inter vivos*” ad un discendente in linea diretta del titolare previa domanda al MASAF, purché l'interessato dichiari di voler continuare nell'allevamento mantenendone le caratteristiche originarie.

In caso di morte del titolare dell'affisso la concessione decade e il medesimo affisso non potrà essere concesso ad altra persona, fatta eccezione per gli eredi legittimi del titolare defunto.

A tal fine, gli eredi, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR 28/12/2000 n. 445, dovranno indicare il nominativo di uno dei coeredi al quale potrà essere concesso il diritto di subentrare nell'uso dell'affisso, purché il richiedente, oltre a dimostrare la propria qualità di erede, dichiari di volere continuare nell'allevamento.

Nel caso di modifica o trasformazione del soggetto titolare dell'affisso, il MASAF, si riserva di valutare di volta in volta, sulla scorta della documentazione prodotta, se confermare o meno l'affisso in favore del nuovo soggetto che, in caso di assenso, sarà tenuto preliminarmente al trasferimento *in toto* dei cavalli di proprietà.

I cavalli importati in Italia e già iscritti in un Libro Genealogico estero riconosciuto, conservano il loro affisso di origine. Il loro nome non potrà essere comunque accompagnato da quello dell'affisso di cui è titolare il nuovo proprietario.

È in ogni caso sempre vietato attribuire un affisso ad un cavallo proveniente da un altro allevamento, anche se il titolare di quest'ultimo ne sia sprovvisto o non intenda avvalersene.

Un cavallo non potrà mai portare altro affisso che quello del proprietario della fattrice al momento della sua nascita.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

È facoltà del MASAF sospendere o revocare con provvedimento motivato la concessione di un affisso già autorizzato e di vietarne l'uso.

PARAGRAFO IX - DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE FINALE

Tutti passaporti dei cavalli devono riportare la dichiarazione relativa alla destinazione finale dell'equide, se DPA (destinato alla produzione alimentare) o NON DPA (non destinato alla produzione alimentare).

Al momento della nascita è data facoltà al proprietario di scegliere tra DPA o NON DPA.

Mentre la destinazione NON DPA è irreversibile per tutta la vita dell'equide, è possibile modificare la destinazione DPA in non DPA.

Il proprietario per chiedere al MASAF la modifica da DPA a NON DPA deve presentare richiesta mediante l'apposito modello allegando:

- copia della quietanza del versamento di € 16,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE0000002I9** specificando la causale del versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1;**
- copia di un documento di identità in corso di validità del proprietario richiedente;
- originale del passaporto del cavallo.

La dichiarazione può essere resa soltanto dal proprietario del cavallo risultante tale nella banca dati del MASAF.

Come disposto con circolare del Ministero prot. n. 139180 del 24 marzo 2021 i proprietari, in forza della convenzione sottoscritta con l'Associazione Italiana Allevatori (AIA), possono chiedere alle ARA (Associazione Regionale Allevatori) la registrazione sul passaporto della modifica dello status dell'equide da DPA (destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano) a NON DPA (non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano).

Tale possibilità è stata introdotta al fine di consentire ai proprietari di poter registrare la modifica/regolarizzazione della destinazione finale sul passaporto senza dover trasmettere detto documento al MASAF, ottenendo pertanto la registrazione con immediatezza, **mentre i tempi**

di evasione della pratica da parte del MASAF e di riconsegna del passaporto a mezzo posta saranno inevitabilmente più lunghi.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

L'importo da versare, in considerazione dell'attività richiesta alle ARA, è determinato in € 34,00.

I proprietari potranno pertanto rivolgersi alle strutture periferiche dell'AIA consegnando:

- l'apposito modello MASAF da richiedere all'ARA territorialmente competente compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
- la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- la quietanza del versamento di € 34,00 effettuato tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE0000000219** specificando la causale del versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1;**
- l'originale del passaporto.

Il personale addetto dell'ARA controllerà la completezza della documentazione e verificherà che il modello sia compilato dal proprietario risultante dalla apposita pagina del passaporto esibito o dalla attestazione contenuta nello stesso.

Resta fermo che la materiale consegna della documentazione potrà essere effettuata anche da persona incaricata dal proprietario. Per la consegna del passaporto all'incaricato occorre invece la delega da parte del proprietario.

Ove la documentazione risulti regolare, l'incaricato dell'ARA provvederà a registrare sul passaporto la modifica a NON DPA e a restituire immediatamente il passaporto al proprietario.

PARAGRAFO X - DUPLICATO PASSAPORTO

Ai sensi dell'art. 21 "Comunicazione furto/smarrimento e ritrovamento del documento di identificazione" del Manuale operativo di cui al Decreto del Ministero della salute, in caso di smarrimento o furto del passaporto il proprietario deve comunicare l'evento entro 48 ore al MASAF, inviando mediante PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it l'apposito modello UNIFICATO 6 debitamente compilato e sottoscritto, con marca da bollo da € 16,00.

Si precisa che il MASAF, ai sensi della normativa di riferimento, può rilasciare il duplicato del passaporto soltanto di cavalli italiani iscritti ai propri Libri genealogici.

Nel caso di cavalli esteri importati definitivamente il proprietario deve rivolgersi all'Autorità ippica estera di origine del cavallo.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Alla domanda deve essere allegato:

- la quietanza di versamento dell'importo di € 160,00 mediante bonifico sul conto intestato al Tesoro dello Stato sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE00000002I9** specificando la causale del versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1;**
- denuncia di smarrimento o di furto presentata alle Autorità competenti, riportante gli estremi identificativi del cavallo (nome, anno di nascita, microchip se presente e numero del passaporto) per il cui documento si chiede l'emissione del duplicato. Nella denuncia deve essere, inoltre, specificatamente indicato che trattasi di passaporto ex UNIRE/ex ASSI/MiPAAF/MASAF;
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il MASAF provvede ad incaricare un veterinario per l'identificazione del cavallo e per il prelievo del campione biologico per l'esame del DNA. Il proprietario deve aver cura di concordare il giorno della visita identificativa con il veterinario il cui nominativo è indicato nella lettera di incarico. **Si avvisa che, nel caso in cui il veterinario si rechi all'ubicazione indicata sul modello di richiesta e non trovi il cavallo poiché spostato ad altra ubicazione il proprietario dovrà versare l'ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di duplicato del passaporto.**

Nel caso in cui l'identità del cavallo venga confermata mediante diagnosi del DNA, viene rilasciato il duplicato del passaporto che riporterà all'apposita pagina l'obbligatoria registrazione "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".

In deroga a tale disposizione, qualora il proprietario possa dimostrare, **entro trenta giorni** dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione e comunque prima dalla ristampa del duplicato del passaporto, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non sia stato compromesso da un trattamento sanitario, lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano può essere sospeso per un periodo di sei mesi.

A tal fine potrà essere inviato il modello "Richiesta emissione duplicato per equide DPA", debitamente compilato e sottoscritto, con allegato:

- apposita certificazione veterinaria rilasciata dai Servizi Veterinari della competente ASL i quali, su espressa richiesta del proprietario del cavallo e sulla base dei controlli effettuati relativamente alla tracciabilità degli animali, dovranno attestare la mancata effettuazione di trattamenti medici che abbiano compromesso lo status dello stesso;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, che al cavallo non sono stati effettuati trattamenti medici che abbiano compromesso lo status del cavallo.

Nel caso di ritrovamento del passaporto il proprietario è tenuto a darne comunicazione al MASAF entro sette giorni dall'evento, inviando contemporaneamente:

- il passaporto ritrovato;
- la comunicazione di ritrovamento presentata alle competenti Autorità.

L'Amministrazione annulla il passaporto rinvenuto e lo conserva per cinque anni.

Deterioramento passaporto

In caso di deterioramento del passaporto ex U.N.I.R.E./ex A.S.S.I./Mi.P.A.A.F./MASAF il proprietario dovrà far pervenire mediante PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it l'apposito modello UNIFICATO 6 concernente la richiesta di emissione duplicato per deterioramento, debitamente compilato e sottoscritto, con affrancatura di una marca da bollo di € 16,00, al quale dovrà essere allegato:

- passaporto deteriorato dell'equide;
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Nel caso di **deterioramento che renda illeggibili i dati del passaporto**, quietanza del versamento di € 160,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al Tesoro dello Stato sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE0000000219** specificando la causale del versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1.**

Nel caso di **deterioramento che non renda illeggibili i dati del passaporto**, quietanza del versamento di € 32,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al Tesoro dello Stato sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE0000000219** specificando la causale del versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1.**

Non verranno prese in considerazione istanze inviate a mezzo posta elettronica non certificata alle quali non verrà neanche inviata alcuna comunicazione di archiviazione.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Duplicato a seguito di registrazione attribuzione di proprietà

A seguito di attribuzione di proprietà il nuovo proprietario che abbia dichiarato di non essere in possesso del passaporto può chiedere l'emissione del duplicato inviando tramite PEC, all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it, l'apposito modello UNIFICATO 6, debitamente

compilato e sottoscritto, con affrancatura di una marca da bollo di € 16,00, al quale dovrà essere allegato:

- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente,
- quietanza del versamento di € 96,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al Tesoro dello Stato sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE00000002I9** specificando la causale del versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1.**

Non verranno prese in considerazione istanze inviate a mezzo posta elettronica non certificata alle quali non verrà neanche inviata alcuna comunicazione di archiviazione.

PARAGRAFO XI - REIMPIANTO MICROCHIP PER TRASPONDER NON LEGGIBILE

Nel caso in cui il trasponder impiantato nel cavallo per la sua identificazione dovesse risultare permanentemente illeggibile il proprietario è tenuto a informare immediatamente il MASAF inviando il modello "Richiesta di reimpianto microchip", debitamente compilato e sottoscritto, al quale dovrà essere allegato:

- certificazione veterinaria attestante l'illeggibilità del microchip;
- quietanza del versamento di € 96,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al Tesoro dello Stato sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE00000002I9** specificando la causale del versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1;**
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il veterinario incaricato MASAF provvederà all'identificazione del cavallo attraverso lettura dei dati segnaletici, impianto del nuovo microchip e al prelievo del campione biologico del cavallo per l'esame del DNA.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Acquisita dal Laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che conferma l'identità del cavallo il microchip risulterà anche sulla banca dati del MASAF e in BDN.

PARAGRAFO XII - COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI SEGNALETICI E CASTRAZIONE

Il proprietario del cavallo ha l'obbligo di comunicare al MASAF le variazioni dei dati segnaletici rilevate sul cavallo rispetto a quelli indicati sul passaporto entro 40 giorni dal ricevimento del predetto documento.

Nel caso di cavalli nati in Italia, lievi integrazioni ai dati segnaletici devono essere riportate sia nella parte grafica che in quella descrittiva e devono essere annotate nell'apposito spazio del passaporto con apposizione del timbro e della firma del veterinario che le ha rilevate. Copia delle pagine del passaporto devono essere inviate dal proprietario o dal responsabile del cavallo via PEC al competente Ufficio del MASAF.

In caso di modifiche o di sostanziali integrazioni ai dati segnaletici il veterinario che le ha rilevate dovrà compilare la scheda identificativa (modello 2014), che dovrà essere inviata via PEC al competente Ufficio del MASAF, che sulla base dell'entità delle modifiche/integrazioni richieste comunicherà all'interessato le modalità da seguire per la correzione dei dati segnaletici.

Il MASAF si riserva di effettuare qualsiasi controllo di identità in caso di segnalazione di variazione o integrazione ai dati segnaletici, mediante incarico ad un proprio veterinario.

La castrazione di un cavallo deve essere comunicata al MASAF entro 7 giorni dall'intervento o, in ogni caso, prima della corsa o della manifestazione a cui deve partecipare.

Il veterinario che ha effettuato la castrazione deve annotare l'intervento indicando la data e il luogo nell'apposito spazio del passaporto e apporre timbro e firma e rilasciare un certificato attestante l'avvenuto intervento di orchietomia. Se l'intervento non è stato eseguito dal predetto veterinario quest'ultimo, verificato il certificato conservato nel passaporto, annota la castrazione sul passaporto medesimo.

Il proprietario deve inviare mediante PEC al MASAF, all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it, copia della prima pagina del passaporto e della pagina con l'annotazione dell'avvenuta castrazione e il certificato veterinario.

Sono esclusi dalla partecipazione a corse tutti i cavalli con passaporto non aggiornato con l'annotazione della castrazione e la cui castrazione non risulta nella banca dati del MASAF.

Nel caso di cavallo criptorchide tale stato deve essere annotato sul passaporto dal veterinario del proprietario alla pagina dei controlli dell'identità del cavallo.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Le pagine devono essere perfettamente leggibili con tutti i dati in esse contenuti. In caso di illeggibilità non si potrà procedere alla registrazione.

PARAGRAFO XIII- DECESSO CAVALLO

In caso di decesso del cavallo il proprietario, fatti salvi gli adempimenti di polizia veterinaria secondo quanto stabilito dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, deve comunicare l'evento, mediante la compilazione e sottoscrizione del modello "Decesso cavallo" allegando la documentazione nello stesso indicata, entro 48 ore dall'evento affinché possa essere registrato in BDN ai sensi dell'art. 19 del Manuale operativo di cui al Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della salute, nel rispetto delle tempistiche previste all'art. 5 commi 8 e 9 di detto decreto.

Si sottolinea che sul modello deve essere **obbligatoriamente** indicata la data di decesso e l'ultima ubicazione del cavallo e deve essere allegato il passaporto (o se cavallo molto anziano la ricevuta di deposito) del cavallo deceduto.

In mancanza, occorre inviare la denuncia di furto o di smarrimento del passaporto/ricevuta di deposito presentata alla Autorità competente.

È obbligo del proprietario provvedere, secondo le modalità previste dalla vigente normativa sanitaria, allo smaltimento della carcassa.

Il modello Unificato 22 Unificato di comunicazione di decesso deve essere inviato mediante posta poiché deve essere restituito al MASAF l'originale del passaporto. Solo in assenza di detto documento, il modello può essere inviato mediante PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it con allegata la denuncia di furto o di smarrimento resa all'Autorità competente.

Non verranno prese in considerazione istanze inviate a mezzo posta elettronica non certificata per le quali non verrà neanche inviata alcuna comunicazione di archiviazione.

PARAGRAFO XIV- FURTO O SMARRIMENTO DEL CAVALLO

Nel caso di smarrimento o di furto del cavallo, il proprietario deve inviare, entro **quarantotto ore dalla scoperta dell'evento**, l'apposito modello "Comunicazione di furto/smarrimento equide" debitamente compilato e sottoscritto, affinché il MASAF (quale organismo di rilascio) possa precedere alla registrazione entro 7 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Decreto del Ministero della Salute.

Al Modello devono essere allegati:



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

a) denuncia presentata alla competente Autorità, riportante gli estremi identificativi del cavallo (nome, anno di nascita, microchip). La denuncia dovrà essere prodotta in originale ovvero in copia, in calce alla quale l'istante dovrà apporre la dicitura: "copia conforme all'originale in mio possesso, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000";

b) passaporto dell'equide.

Nel caso di ritrovamento dell'equide il proprietario dovrà fornire apposita informazione all'Amministrazione entro **quarantotto ore dalla scoperta dell'evento**, inviando copia della comunicazione di ritrovamento presentata alle competenti autorità, versando l'importo di € 96,00, affinché il MASAF, entro **2 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di ritrovamento, possa incaricare, ai sensi dell'art. 20 del Manuale operativo del sopra citato Decreto, un veterinario per la verifica dell'identità del cavallo mediante analisi del DNA ed entro 7 giorni dall'accertamento dell'identità possa registrare l'evento in BDN e rilasciare il "duplicato del documento unico di identificazione a vita" previa esclusione del cavallo dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA).**

PARAGRAFO XV – IMPORTAZIONE/ ESPORTAZIONE CAVALLO

Importazione

Il proprietario che intende importare in Italia un cavallo proveniente da un Paese della U.E. o da un Paese extra UE, ha l'obbligo di **effettuare direttamente, mediante l'apposita funzionalità della BDN, l'iscrizione nella predetta banca dati dei cavalli importati o scambiati tra paesi membri, rispettando le tempistiche previste dall'art. 15 del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute e agli artt. 13 e 14 del relativo Manuale operativo per la registrazione di questa tipologia di informazione.**

Successivamente, se il cavallo è iscritto ad un Libro genealogico estero ufficialmente riconosciuto, il proprietario potrà inviare richiesta al MASAF di iscrizione al pertinente Libro genealogico secondo quanto indicato al Paragrafo III, mediante compilazione del modello 5 S allegando:

- copia della "scheda del registro di stalla" scaricata dal Sistema informativo veterinario (www.vetinfo.it) attestante la data di registrazione dell'arrivo della fattrice in Italia. **Il MASAF, infatti, non è competente per le movimentazioni che è onere, come noto, del proprietario registrare su VETINFO;**
- copia del TRACES attestante la movimentazione dall'estero verso l'Italia;
- tutto quanto indicato sullo stesso modello;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

- quietanza del versamento dell'importo dovuto di € **96,00**, tramite bonifico **sul nuovo codice IBAN IT44N0100003245BE0000000219** intestato al Tesoro dello Stato, con specifica della causale di versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1.**

Si precisa che l'istanza di importazione definitiva deve essere inviata quando il cavallo è già entrato in Italia per evitare di incaricare inutilmente il veterinario per l'identificazione.

Esportazione

Il proprietario che intende esportare definitivamente all'estero un cavallo verso un Paese della U.E. o un Paese extra UE, ha l'obbligo di **effettuare direttamente, mediante l'apposita funzionalità della BDN, la registrazione della movimentazione, ai sensi della normativa del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute sopra citato.**

- Il proprietario dovrà presentare il modello 22 S con gli allegati indicati entro 7 gg. dalla esportazione, tra cui la quietanza di € 64,00 tramite bonifico **sul nuovo codice IBAN IT44N0100003245BE0000000219** intestato al Tesoro dello Stato, con specifica della causale di versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera "I" maiuscola e non dal numero 1.**

Si rammenta che nel caso di vendita a soggetti esteri deve essere compilato e sottoscritto dalle parti il 3° foglio del modello 22 S.

Il proprietario in caso di esportazione in Paesi extra UE se il cavallo è un riproduttore dovrà presentare anche il modello 6b "Nullaosta per esportazione" (della DISR VII) in 5 copie.

PARAGRAFO XVI - UBICAZIONE EQUIDI

Ai sensi del Decreto 30 settembre 2021 del Ministero della Salute le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli equini detenuti negli stabilimenti **devono essere registrate in BDN dal proprietario autonomamente** secondo le modalità indicate all'art. 16 "Movimentazione dei capi" del Manuale operativo di cui al sopra citato decreto.

PARAGRAFO XVIII - REGOLARIZZAZIONE ISTANZE

Si rammenta che il Decreto direttoriale degli importi dovuti prevede il versamento di € 350,00 in caso di "Rettifiche indotte da dichiarazioni degli operatori del settore erronee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema".



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

PARAGRAFO XIX – VARIE INFORMAZIONI SINTETICHE

Modulistica

I modelli indicati nella presente circolare allevatoriale sono scaricabili dal sito istituzionale www.masaf.it cliccando sulla voce “*Politiche nazionali*” e, successivamente, sulla voce “*Ippica*”, quindi scorrere in fondo alla pagina e selezionare l'apposito menù “Modulistica”.

Procedura denunce di nascita e passaggi di proprietà on line

Si invitano i proprietari e gli allevatori che non lo abbiano già fatto ad accreditarsi all'apposita procedura sulla **Piattaforma Operatori Ippici del MASAF, accedendo con lo SPID dal SIAN all'indirizzo <http://www.sian.it>** e a dotarsi di una PEC personale per poter utilizzare le modalità di presentazione delle altre tipologie di richieste al MASAF.

I documenti inviati per PEC dovranno essere esclusivamente in formato PDF.

L'indirizzo PEC a cui l'utente deve inviare le istanze è: aoo.dipp@pec.masaf.gov.it

L'indirizzo PEC dell'utente al quale questa Amministrazione farà riferimento per qualsiasi comunicazione e la conclusione del procedimento sarà quello indicato dall'allevatore/proprietario sul modello di richiesta presentato.

Versamenti

Tutte le istanze diverse dalle denunce di nascita e dalla registrazione dei passaggi di proprietà, come richiesta di duplicato del passaporto, attribuzione di proprietà etc., devono essere inviate mediante PEC all'indirizzo aoo.dipp@pec.masaf.gov.it.

Il versamento degli oneri di istruttoria deve essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Tesoro dello stato sul nuovo **codice IBAN IT44N0100003245BE00000002I9** specificando la causale del versamento. **Ad ogni buon fine, si segnala che la penultima posizione del codice IBAN è costituita dalla lettera “I” maiuscola e non dal numero 1. Alle istanze deve essere allegata la copia della quietanza del versamento eseguito. Non potranno essere utilizzati versamenti effettuati in anni precedenti.**

A tale riguardo si comunica che, nel caso di versamento effettuato utilizzando l'*home banking*, nella quietanza inviata al MASAF dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito, con l'indicazione del relativo numero definitivo di *CRO* (Codice Riferimento Operazione) o di *TRN* (Transaction Reference Number).

Le quietanze nelle quali non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento non saranno accettate.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Si ribadisce che nel caso di denunce di nascita e di passaggi di proprietà **on line il pagamento degli oneri di istruttoria avviene mediante la piattaforma pagoPA direttamente dalla maschera di gestione su Operatori Ippici e non è possibile effettuare alcuna restituzione.**

Il Direttore dell'Ufficio DIPP3
Dott. Germano Di Corinto
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

All. citato



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

ALLEGATO 1

TABELLE INCROCIAMMESSI

(art. 7 Disciplinare dei Libri Genealogici - D.M. 3580 del 12/06/2008 e ss.mm.ii)

1° LIBRO GENEALOGICO: ORIENTALE

1° Sezione: Purosangue Orientale

STALLONE	FATTRICE
Purosangue orientale	Purosangue orientale
Purosangue arabo	Purosangue orientale

2° Sezione: Orientale

STALLONE	FATTRICE
Purosangue orientale	Orientale
Purosangue orientale	Derivato orientale
Orientale	Orientale
Purosangue orientale	Shagya

3° Sezione: Derivato orientale

STALLONE	FATTRICE
Purosangue orientale	Sella italiano
Purosangue orientale	Produzione comune
Orientale	Derivato orientale
Derivato orientale	Orientale
Derivato orientale	Derivato orientale
Orientale	Shagya
Derivato orientale	Shagya
Shagya	Shagya
Purosangue orientale	Razze iscritte ai Libri genealogici italiani ufficialmente riconosciuti



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

Registro Supplementare del Derivato orientale (produzione comune)

STALLONE	FATTRICE
Orientale	Produzione comune
Derivato orientale	Produzione comune
Orientale	Sella Italiano
Derivato orientale	Sella Italiano
Shagya	Sella Italiano
Shagya	Produzione comune
Produzione comune	Orientale
Produzione comune	Derivato orientale
Produzione comune	Shagya
Sella Italiano	Orientale
Sella Italiano	Derivato orientale
Sella Italiano	Shagya

Tutti gli altri accoppiamenti sono da ritenersi non consentiti e i prodotti nati potranno essere iscritti al Registro Supplementare dopo i 3 anni senza genealogia.

INCROCI NON AMMESSI

STALLONE	FATTRICE
Shagya	Orientale
Shagya	Derivato Orientale
Purosangue Orientale	Purosangue Arabo
Orientale	Purosangue Orientale
Derivato Orientale	Purosangue Orientale
Sella Italiano	Purosangue Orientale
Shagya	Purosangue Orientale



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

2° LIBRO GENEALOGICO: ANGLO ARABO

1° Sezione – sigla internazionale: *AA*

STALLONE/FATTRICE	FATTRICE/STALLONE
Purosangue inglese	Purosangue arabo
Anglo arabo	*Anglo arabo*
Purosangue inglese	*Anglo arabo*
Purosangue arabo	*Anglo arabo*

2° Sezione - Sigla internazionale: AA

STALLONE/FATTRICE	FATTRICE/STALLONE
Anglo arabo	Anglo arabo
Purosangue inglese	Anglo arabo
Purosangue arabo	Anglo arabo
Anglo arabo	Anglo arabo

3° Sezione: - Sigla internazionale: AA

STALLONE/FATTRICE	FATTRICE/STALLONE
Anglo arabo orientale	Anglo arabo orientale
Anglo arabo orientale	Purosangue inglese/puro sangue arabo
Purosangue orientale/Orientale/Derivato orientale	Purosangue inglese
Anglo arabo orientale	Purosangue orientale/Orientale/Derivato orientale
Anglo arabo/anglo arabo	Anglo arabo orientale
Anglo arabo/anglo arabo	Purosangue orientale/Orientale/Derivato orientale
*Anglo arabo/anglo arabo	Shagya
Purosangue arabo	Shagya
Purosangue inglese	Shagya
Anglo arabo/anglo arabo	Sella
Purosangue arabo	Sella
Purosangue inglese	Sella



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

Ufficio DIPP 3

Gestione dei libri genealogici delle razze equine, attività di prevenzione e contrasto al doping e di tutela del benessere del cavallo

3° LIBRO GENEALOGICO: SELLA ITALIANO

STALLONE	FATTRICE
Sella italiano e Sella estero approvato dal MASAF	Maremmana, Salernitana, Persana, Purosangue inglese, Anglo Araba
Maremmano, Salernitano, Persano, Anglo Arabo	Sella Italiana e Sella estera approvata dal MASAF
Purosangue inglese	Sella italiana e Sella estera approvata dal MASAF, Maremmana, Salernitana e Persana
Maremmano, Salernitano, Persano	Purosangue inglese
Sella Italiano e Sella estero approvato dal MASAF	Sella Italiana e Sella estera approvata dal MASAF